



COMUNICATO UFFICIALE N.135/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 6 Ottobre 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Marco DI LELLO– Presidente;

Avv.Davide PALLOTTINO –Vice Presidente;

Avv. Azzurra AFYFY;Avv.Oddone ALTAVILLA;Avv.Gabriele AMODIO;avv.Ivan ATTRATTO;;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE; Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe GENCHI/TARANTO F.C.1927 SRL

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso dell'avvocata Priscilla Palombi, in nome e per conto del calciatore GENCHI Giuseppe , regolarmente trasmesso alla Società TARANTO CALCIO F.C 1927 s.r.l. via p.e.c. in data 25 giugno 2021 in atti con il quale espone: a) che il calciatore aveva sottoscritto, con decorrenza dalla data del 10 luglio 2019 con la Società indicata, ai sensi dell'art. 94 ter n. 6 N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020; b) che, a seguito dell'emergenza pandemica i campionati di calcio, anche dilettantistici sono stati sospesi in data 10 marzo 2020; c) che la F.I.G.C. , di concerto con la L.N.D., con comunicato ufficiale n. 197/A del 20.05.2020 ha definitivamente decretato la sospensione dell'attività dilettantistica per la stagione 2019/2020; d) che il calciatore aveva svolto correttamente l'attività sportiva per l'intera durata dell'accordo economico- svolgendo allenamenti individuali durante il periodo di sospensione dell'attività agonistica; e)che l'A.I.C. ha raggiunto un protocollo d'intesa con la L.N.D, giusta Circolare n. 29 del 22.10.2020, la quale prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all'80% di quanto pattuito nell'accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa (Decreto Cura Italia) per la sola mensilità di marzo; f) che la società menzionata ha corrisposto per la stagione sportiva menzionata la sola somma di € 21.000,00.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Alla luce di quanto esposto il calciatore avanzava richiesta di condanna della società Taranto Calcio F.C. 1927 s.r.l. al pagamento in via equitativa e di giustizia in base al protocollo d'intesa LND/A.I.C. della somma di € 2.400,00, così determinata: € 30.000, accordo economico, € 24.000,00 pari all'80% dell'accordo economico; dalla somma indicata vanno detratte la somma di € 21.000,00 già corrisposta dalla società ed € 600,00 versata al calciatore quale indennità governativa di cui al Decreto Cura Italia per il mese di marzo 2020.

Tanto premesso, rileva la Commissione che, in data 06.10.2021, il calciatore Giuseppe Genchi ha fatto pervenire una dichiarazione di intervenuto accordo e rinuncia agli atti con la quale comunica che tra le parti è intervenuto un accordo conciliativo, secondo i termini ivi esposti, chiedendo pertanto che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Giacinto ALLEGRINI/TARANTO CALCIO F.C.1927 SRL

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore ALLEGRINI Giacinto , regolarmente trasmesso alla Società TARANTO CALCIO F.C 1927 s.r.l. via p.e.c. in data 23 giugno 2021 in atti con il quale espone: a) che il calciatore aveva sottoscritto, con decorrenza 25 luglio 2019-30.06.2020 con la Società indicata, ai sensi dell'art. 94 ter n. 6 N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020; b) che, a seguito dell'emergenza pandemica i campionati di calcio, anche dilettantistici, sono stati sospesi in data 10 marzo 2020; c) che la F.I.G.C. , di concerto con la L.N.D., con comunicato ufficiale n. 197/A del 20.05.2020 ha definitivamente decretato la sospensione dell'attività dilettantistica per la stagione 2019/2020, atto al quale si è opposta l'A.I.C.; d) che l'Allegrini aveva svolto correttamente l'attività sportiva per l'intera durata dell'accordo economico- svolgendo allenamenti individuali durante il periodo di sospensione dell'attività agonistica; e) che l'A.I.C. ha raggiunto un protocollo d'intesa con la L.N.D, giusta Circolare n. 29 del 22.10.2020, la quale prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all'80% di quanto pattuito nell'accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa (Decreto Cura Italia) per la sola mensilità di marzo; f) che la società menzionata ha corrisposto per la stagione sportiva menzionata la sola somma di € 21.000,00.; g) che il calciatore ha già percepito le indennità governative relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e da parte della società la somma di € 21.000,00

Alla luce di quanto esposto il calciatore avanza richiesta in via principale di condanna della società Taranto Calcio F.C. 1927 s.r.l. al pagamento della somma pari ad € 6.600,00, tenuto conto dell'accordo economico che prevedeva la corresponsione di € 30.000,00 per la stagione agonistica, della somma già incassata di € 21.000,00 e del totale di € 2.400,00 delle indennità governative. In via subordinata chiede la condanna della società sportiva in virtù dell'adempimento parziale della prestazione con l'applicazione in via equitativa e di giustizia del protocollo d'intesa LND/A.I.C. della somma di € 2.400,00, così determinata: € 30.000, accordo economico, € 24.000,00 pari all'80%

dell'accordo economico; dalla somma indicata vanno detratte le somme di € 21.000,00 già corrisposte dalla società ed € 600,00 versata per il mese di marzo 2020 al calciatore quale indennità governativa di cui al Decreto Cura Italia.

Tanto premesso, la Commissione rileva che, in data 06.10.2021, il difensore di fiducia del calciatore, avvocato Federico Schiavoni, ha fatto pervenire una nota sottoscritta con la quale dà atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo conciliativo tra le parti, secondo i termini ivi esposti, chiedendo pertanto che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele QUITADAMO/SSD ARL FBC MESSINA (Stag.Sport. 2019/20)

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il 29.06.2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale o PEC a FC MESSINA SSD in data 29.06.2021 il sig. Gabriele Quitadamo, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la società FC MESSINA SSD un accordo economico, In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 28.182,00 per la Stagione Sportiva 2019/2020 dal 1.8.19 al 30.6.20, in favore del calciatore Gabriele Quitadamo, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

In data 9.3.2020 il Campionato è stato sospeso a causa della pandemia: la società ha corrisposto al calciatore l'importo di euro 16.800,00 e il calciatore ha percepito l'indennità governativa per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020.

Il ricorrente chiede in via principale che la società sia condannata al versamento dell'importo di euro 8.982,00 a saldo di quanto dovuto, tenuto conto delle somme versate dal C.O.N.I.

In via subordinata, chiede che la società sia condannata al versamento dell'importo di euro 5.145,60, sulla base dell'applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 6 ottobre 2021.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza, nella quale il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata,

dichiara la contumacia della stessa e dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Gabriele Quitadamo, essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2019/2020 per l'importo di euro 28.182,00, oltre oneri per la regolarità contributiva;

ritiene di accogliere la domanda formulata dal ricorrente in via subordinata;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società FC MESSINA SSD al pagamento in favore del sig. Gabriele Quitadamo della somma di euro 5.145,60 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Ordina alla società FC MESSINA SSD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni SCAMPINI/SSD ARL MILANO CITY BG FC

Con reclamo regolarmente inviato alla società S.S.D.A.R.L. Milano City B.G.F.C. con racc.ta a/r del 09.06.2021, il calciatore Scampini Giovanni esponeva di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale lordo di Euro 17.000,00 con decorrenza dal 02/08/2019. Deduceva che, a seguito della sospensione dei campionati, anche dilettantistici, a far data dal 10/03/2020 – divenuta poi definitiva con la pubblicazione del C.U. n. 214/A del 10/06/2020 – determinata dalla emergenza epidemiologica da “Covid 19”, per l'intera durata dell'accordo economico anzidetto aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali. Precisava inoltre di aver percepito la minor somma di Euro 11.900,00, nonostante avesse adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore.

Il reclamante, pertanto, chiedeva il riconoscimento del proprio credito residuo quantificato, in via principale, in Euro 5.100,00 o, in via subordinata, in Euro 1.100,00, pari all'80% del *quantum* pattuito, detratta l'indennità governativa percepita a marzo 2020 per Euro 600,00, in applicazione del “Protocollo d'Intesa” tra AIC/LND del 22/10/2020.

Il reclamante chiedeva inoltre la trattazione in pubblica udienza.

In data 23.09.2021, questa Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 6 ottobre 2021. In occasione dell'udienza il reclamante si è riportato ai propri scritti difensivi. La società resistente, viceversa, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.

Ciò premesso, rileva in primo luogo la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa. Nel merito la Commissione non ravvisa motivi per discostarsi dal proprio orientamento, già espresso in numerose decisioni, secondo cui, in considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da “Covid-19” che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, le controversie in cui vengano dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020 debbano essere decise secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa, secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020.

Ne consegue, pertanto, che, in conformità al principio sancito dall'art. 3 del Protocollo sopra citato secondo cui *“per i compensi maturati e insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 relativamente al solo rateo di marzo”*, tenuto conto inoltre dell'importo pattuito nell'accordo economico in esame pari ad Euro 17.000,00 nonché della somma già percepita dal calciatore di Euro 11.900,00, deve riconoscersi al sig. Scampini Giovanni un importo di Euro 1.100,00, pari

all'80% del *quantum* pattuito, detratta l'indennità governativa percepita a marzo 2020 per Euro 600,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società S.S.D.A.R.L. Milano City B.G.F.C. al pagamento in favore del sig. Scampini Giovanni della somma di Euro 1.100,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano MONTUORI/S.S.D.MARSALA CALCIO

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore Massimiliano Montuori regolarmente trasmesso il 18/06/2021 anche alla Società SSD Marsala Calcio Arl (giusta ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata depositata in atti);
- rilevata l'ammissibilità del ricorso, avendo la parte adempiuto alle formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3 e 4, del Regolamento L.N.D.;
- rilevato che la società SSD Marsala Calcio Arl non si è costituita in giudizio nel termine perentorio prescritto dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.;
- considerato che il ricorrente ha dedotto di aver sottoscritto con la società resistente – in data 16/08/2019 e per la sola stagione sportiva 2019/2020 – un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F., che prevedeva un compenso lordo di euro 12.000,00 e di aver percepito – pur avendo svolto, regolarmente e per l'intera durata del rapporto, la propria attività sportiva – la minor somma di euro 3.600,00;
- considerato che il ricorrente ha chiesto, in via principale, la condanna della SSD Marsala Calcio Arl al pagamento della *"rimanente"* somma di euro 5.400,00, dovuta per l'attività sportiva svolta per la stagione sportiva 2019/2020, *"quale importo equo e di giustizia calcolato in ossequio al Protocollo d'Intesa LND/AIC o alla maggiore e/o minore somma che si riterrà di giustizia"*;
- sentita la procuratrice del ricorrente in occasione dell'udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 06/10/2021, la quale si è riportata al contenuto del ricorso;
- considerato che, nel caso di specie, non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento espresso da questa Commissione, in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze nelle quali siano dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto, dunque, di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra la L.N.D. e l'A.I.C. il 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto disposto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo *de quo* secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di*

marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in € 5.400,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso (considerando, dunque, anche l'indennità governativa del mese di marzo 2020), ai quali si rinvia;
- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto la domanda proposta dal ricorrente possa trovare accoglimento;

P.Q.M.

- dichiara dovuto dalla società SSD Marsala Calcio Arl al Sig. Massimiliano Montuori l'importo di € 5.400,00, da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it;
- fa obbligo alla società SSD Marsala Calcio Arl di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RANELLUCCI/SSD ARL LATINA CALCIO 1932

La Commissione Accordi Economici:

letto il ricorso del calciatore Alessandro RANELLUCCI, regolarmente trasmesso alla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 in data 22/03/2021;

- rilevato che la S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 non si sia costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento della L.N.D;
- rilevato che la comunicazione di avvenuta fissazione dell'udienza del 27.05.2021, trasmessa alla società resistente, non si è perfezionata per un mero errore materiale, dal ciò conseguendone la mancata partecipazione della società resistente all'udienza, ferma la già avvenuta scadenza del termine di costituzione in capo alla resistente;
- considerato che all'esito dalla ridetta udienza il ricorso veniva accolto, con pronuncia datata 14.06.2021 e riformata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con Decisione 0017/TFNSVE-2021-2022 Reg. doc. n. 0143/TFNSVE del 28.07.2021, che fronte dell'appello proposto dalla società resistente ha «rilevato il vizio di notifica» del solo avviso di fissazione dell'udienza e, per l'effetto, ha annullato l'impugnata decisione rinviando alla Commissione Accordi Economici – LND «per la sola convocazione e l'esame del merito»;
- considerato che la memoria prodotta dalla società resistente è tardiva, dal momento che la notificazione del ricorso si è perfezionata in data 22.03.2021, mentre la società si è costituita soltanto lo scorso 29.09.2021, ben oltre il termine “di trenta giorni dal ricevimento del ricorso” è che lo stesso art. 25 bis, co. 5, regolamento L.N.D., qualifica chiaramente come “perentorio”;
- osservato che l'accertata tardività della costituzione della resistente non può essere “sanata” dalla pronuncia del Tribunale Federale, che ha rilevato il solo vizio attinente all'omessa convocazione delle parti in vista dell'udienza tenutasi lo scorso 28.07.2021, essendo comunque necessario garantire il contraddittorio nelle forme previste dal regolamento L.N.D.;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 3.600,00 – data la somma di Euro 8.400,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 600,00;
- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 al Sig. Alessandro RANELLUCCI la somma di Euro 600,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Evangelista CUNZI/SSD ARL LATINA CALCIO 1932

La Commissione Accordi Economici:

letto il ricorso del calciatore Evangelista CUNZI, regolarmente trasmesso alla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 in data 22/03/2021;

- rilevato che la S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 non si sia costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento della L.N.D.;
- rilevato che la comunicazione di avvenuta fissazione dell'udienza del 27.05.2021, trasmessa alla società resistente, non si è perfezionata per un mero errore materiale, dal ciò conseguendone la

mancata partecipazione della società resistente all'udienza, ferma la già avvenuta scadenza del termine di costituzione in capo alla resistente;

- considerato che all'esito dalla ridetta udienza il ricorso veniva accolto, con pronuncia datata 14.06.2021 e riformata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con Decisione 0016/ TFNSVE-2021-2022 Reg. doc. n. 0140/TFNSVE del 28.07.2021, che fronte dell'appello proposto dalla società resistenze ha «rilevato il vizio di notifica» del solo avviso di fissazione dell'udienza e, per l'effetto, ha annullato l'impugnata decisione rinviando alla Commissione Accordi Economici – LND «per la sola convocazione e l'esame del merito»;

- considerato che la memoria prodotta dalla società resistente è tardiva, dal momento che la notificazione del ricorso si è perfezionata in data 22.03.2021, mentre la società si è costituita soltanto lo scorso 29.09.2021, ben oltre il termine “di trenta giorni dal ricevimento del ricorso” è che lo stesso art. 25 bis, co. 5, regolamento L.N.D., qualifica chiaramente come “perentorio”;

- osservato che l'accertata tardività della costituzione della resistente non può essere “sanata” dalla pronuncia del Tribunale Federale, che ha rilevato il solo vizio attinente all'omessa convocazione delle parti in vista dell'udienza tenutasi lo scorso 28.07.2021, essendo comunque necessario garantire il contraddittorio nelle forme previste dal regolamento L.N.D.;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

- considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 5.250,00 – data la somma di Euro 12.500,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 1.150,00;

- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 al Sig. Evangelista CUNZI la somma di Euro 1.150,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio FATATI/SSD ARL LATINA CALCIO 1932

La Commissione Accordi Economici:

letto il ricorso del calciatore Alessio FATATI, regolarmente trasmesso alla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 in data 2/04/2021;

- rilevato che la S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 non si sia costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento della L.N.D;

- rilevato che la comunicazione di avvenuta fissazione dell'udienza del 27.05.2021, trasmessa alla società resistente, non si è perfezionata per un mero errore materiale, dal ciò conseguendone la mancata partecipazione della società resistente all'udienza, ferma la già avvenuta scadenza del termine di costituzione in capo alla resistente;

- considerato che all'esito dalla ridetta udienza il ricorso veniva accolto, con pronuncia datata 14.06.2021 e riformata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con Decisione/0015/TFNSVE-2021-2022 del 28.08.2021, che fronte dell'appello proposto dalla società resistenze ha «rilevato il vizio di notifica» del solo avviso di fissazione dell'udienza e, per l'effetto, ha annullato l'impugnata decisione rinviando alla Commissione Accordi Economici – LND «per la sola convocazione e l'esame del merito»;

- considerato che la memoria prodotta dalla società resistente è tardiva, dal momento che la notificazione del ricorso si è perfezionata in data 2.04.2021, mentre la società si è costituita soltanto lo scorso 29.09.2021, ben oltre il termine “di trenta giorni dal ricevimento del ricorso” è che lo stesso art. 25 bis, co. 5, regolamento L.N.D., qualifica chiaramente come “perentorio”;

- osservato che l'accertata tardività della costituzione della resistente non può essere “sanata” dalla pronuncia del Tribunale Federale, che ha rilevato il solo vizio attinente all'omessa convocazione delle parti in vista dell'udienza tenutasi lo scorso 27.05.2021, essendo comunque necessario garantire il contraddittorio nelle forme previste dal regolamento L.N.D.;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a

titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

- considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 6.100,00 – data la somma di Euro 6.100,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 3.060,00
- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D dichiara dovuto dalla S.S.D. A.R.L. LATINA CALCIO 1932 al Sig. Alessio FATATI la somma di Euro 3.060,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Marco GAETA/SSD ARL LATINA CALCIO 1932

La Commissione Accordi Economici:

letto il ricorso del calciatore Marco GAETA, regolarmente trasmesso alla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 in data 2/04/2021;

- rilevato che la S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 non si sia costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento della L.N.D;
- rilevato che la comunicazione di avvenuta fissazione dell'udienza del 27.05.2021, trasmessa alla società resistente, non si è perfezionata per un mero errore materiale, dal ciò conseguendone la mancata partecipazione della società resistente all'udienza, ferma la già avvenuta scadenza del termine di costituzione in capo alla resistente;
- considerato che all'esito dalla ridetta udienza il ricorso veniva accolto, con pronuncia datata 14.06.2021 e riformata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con Decisione/0015/TFNSVE-2021-2022 del 28.08.2021, che fronte dell'appello proposto dalla società resistenze ha «rilevato il vizio di notifica» del solo avviso di fissazione dell'udienza e, per l'effetto, ha annullato l'impugnata decisione rinviando alla Commissione Accordi Economici – LND «per la sola convocazione e l'esame del merito»;
- considerato che la memoria prodotta dalla società resistente è tardiva, dal momento che la notificazione del ricorso si è perfezionata in data 2.04.2021, mentre la società si è costituita soltanto lo scorso 29.09.2021, ben oltre il termine “di trenta giorni dal ricevimento del ricorso” è che lo stesso art. 25 bis, co. 5, regolamento L.N.D., qualifica chiaramente come “perentorio”;
- osservato che l'accertata tardività della costituzione della resistente non può essere “sanata” dalla pronuncia del Tribunale Federale, che ha rilevato il solo vizio attinente all'omessa convocazione delle parti in vista dell'udienza tenutasi lo scorso 27.05.2021, essendo comunque necessario garantire il contraddittorio nelle forme previste dal regolamento L.N.D.;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 5.000,00 – data la somma di Euro 7.000,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 2.000,00;
- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla S.S.D. a r.l. LATINA CALCIO 1932 al Sig. Marco GAETA la somma di Euro 2.000,00 per le causali indicate in narrativa. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ROSSETTI/A.C.R.MESSINA

Con reclamo inoltrato a questa Commissione, regolarmente trasmesso alla Società A.C.R. MESSINA SSD ARL via p.e.c. in data 01.06.2021, il calciatore ROSSETTI Mattia, espone: a) di aver sottoscritto , a decorrere dal 13.12.2019, ai sensi dell'art. 94 ter n. 6 N.O.I.F., un accordo economico con la Società indicata che prevede la corresponsione lorda di euro 15.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020; b) che, a seguito dell'emergenza pandemica i campionati di calcio, anche dilettantistici, sono stati sospesi in data 10 marzo 2020 e che successivamente la F.I.G.C., di concerto con la L.N.D., a conclusione del Consiglio Federale del 10 maggio 2020, con Comunicato Ufficiale n. 197/A ha definitivamente decretato la sospensione dell'attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020; c) che l'A.I.C. si è opposta alla chiusura anticipata dell'attività

dilettantistica; d) di aver svolto regolarmente, per la durata dell'accordo economico, l'attività sportiva, effettuando anche allenamenti individuali durante il periodo di sospensione; e) che la società menzionata ha corrisposto per la stagione sportiva indicata al calciatore la sola somma di € 5.800,00 restando debitrice nei confronti dello stesso della somma di € 9.200,00.

In ragione di quanto esposto il calciatore, assistito e difeso dall'avvocato Anna Piras, chiede : 1) In via principale la condanna della società A.C.R. MESSINA SSD ARL al pagamento dell'integrale somma dovuta sul presupposto che il calciatore è stato a disposizione della stessa per tutto il periodo dell'attività agonistica e del contenuto dell'accordo economico prevedendo lo stesso un rimborso spese forfettariamente determinato, la qual cosa escluderebbe che il calciatore possa chiedere una somma superiore e/o che la Società possa decidere il pagamento di somme inferiori; 2) In via subordinata la condanna della società al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico in applicazione del Protocollo d'Intesa tra AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile del 22.09.2020- circolare n. 29- e, pertanto, chiede il pagamento della somma di € 5.600,00- somma così determinata : € 12.000,00 pari all'80% della somma indicata nell'accordo economico, sottratta la somma già versata dalla società di € 5.800,00, ancora sottratta la somma di € 600,00 pari all'indennità governativa- Decreto Cura Italia- del mese di marzo 2020.

La società A.C.R. MESSINA SSD ARL resistente si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando che il calciatore abbia svolto regolarmente la propria attività sportiva e, pertanto, chiede di rigettare le richieste dello stesso o, in via subordinata, non accogliere la richiesta economica così come individuata dovendo tener conto del fatto che lo stesso ha percepito le indennità del Decreto Cura Italia non solo per il mese di marzo, ma anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, per un totale complessivo di € 2.000,00 e dell'eventuale indennità percepita dal Fondo di Solidarietà per i calciatori dilettanti.

Il difensore del calciatore ha fatto pervenire ulteriori note a confutazione dello scritto della società A.C.R. MESSINA SSD ARL, evidenziando che il Protocollo d'intesa tra LND e AIC deve ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto, che la società non ha dimostrato che il calciatore ha richiesto ed ottenuto le indennità governative di cui al Decreto Cura Italia, che, quanto alla possibilità che il calciatore abbia richiesto ed ottenuto un'indennità dal Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico, il calciatore ha escluso tale evenienza non avendo mai fatto richiesta.

Dato atto che nel corso della seduta del 06 ottobre 2021 è comparsa l'avvocata Priscilla Palombi, in sostituzione dell'avvocato Anna Piras, la quale si è riportata al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento e che nessuno è comparso per la società A.C.R. MESSINA SSD ARL, la Commissione

Osserva

Le parti, come emerge dagli atti, risultano aver sottoscritto un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 che prevede il pagamento lordo di € 15.000,00. Di tale somma, come concordemente riferiscono le parti, il calciatore ha già ricevuto la somma di € 5.800,00. Resta da definire quanto ancora la società debba versare al calciatore.

La Commissione, visto il Protocollo di Intesa sottoscritto tra l'Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, la cui validità ed applicabilità non può essere posta in discussione essendo il risultato del libero esercizio del potere contrattuale delle parti, rigetta la richiesta avanzata dal calciatore in via principale, ovvero di pagamento dell'integrale somma di cui all'accordo economico. D'altra parte è lo stesso ricorrente che nella memoria di replica richiama la decisione n. 25/TFN-Sezione Vertenze Economiche- del 2 marzo 2021 che sul punto ha affermato il

seguinte principio :” *Il Protocollo di Intesa tra LND e AIC del 25 settembre 2020 deve infatti ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei loro rappresentanti*”, al quale la Commissione intende aderire.

La Commissione ritiene corretta la richiesta avanzata in via subordinata sub 2) dalla difesa del calciatore di applicazione del Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020 il cui art. 3, lettera a) prevede : *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*,

La richiesta della Società A.C.R. MESSINA SSD ARL di determinare la somma da corrispondere al calciatore tenendo conto delle indennità dallo stesso godute per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, pari ad € 2.000,00, e dell'eventuale indennità dallo stesso percepita da parte del Fondo di Solidarietà per Calciatori Dilettanti, non può essere accolta sia perché la Società non ha dimostrato quanto dedotto- essendo a suo carico l'onere della prova- sia, soprattutto, perché il Protocollo d'Intesa, come innanzi spiegato vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto, prevede la detrazione della sola indennità di marzo 2020 e non di altre eventuali indennità. Quanto alla detrazione di eventuali indennità percepita dal calciatore dal Fondo di Solidarietà per i calciatori dilettanti, la richiesta della Società è assolutamente generica ed il calciatore ha tassativamente escluso di aver fatto richiesta al Fondo di Solidarietà per i Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico.

In ragione di quanto esposto la Commissione stabilisce che la somma da corrispondersi al giocatore Mattia ROSSETTI da parte della società A.C.R. MESSINA SSD ARL, in ottemperanza al Protocollo d'Intesa LND/AIC, deve essere pari all'80% della somma netta pattuita di € 15.000,00 al lordo nell'accordo economico, ovvero € 12.000,00, detratte la somma già incassata dal giocatore di € 5.800,00 e l'indennità ex art. 96 D.L. 18/3/2020 n. 18, di € 600,00 relativa al solo mese di marzo 2020 già ricevuta. La somma finale da corrispondersi al giocatore, così stabilita, è pari ad € 5.600,00, da corrispondersi nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società A.C.R. MESSINA SSD ARL al Sig. Mattia ROSSETTI la somma di € 5.600,00, nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it . Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro ESPOSITO/A.S.D. F.C.GIUGLIANO 1928

Ricorso

del calciatore Gennaro Esposito, nato ad Avellino (AV) il 10/07/1984, residente in Airola (BN), alla Via Fossa Rena n. 40, cod. fisc. SPSGNR84L10A509P, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Paolini del Foro di Udine

ricorrente

contro

la A.S.D. F.C. Giugliano 1928, in persona del Presidente pro tempore, P. IVA 08990211214, con sede in Giugliano in Campania,

resistente

* ** *** ** *

Con ricorso ritualmente notificato il 28.04/04.05.2021 e depositato mediante trasmissione a mezzo PEC in data 23.06.2021, il ricorrente esponeva:

1) di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 con la società "A.S.D. FC GIUGLIANO 1928", militante nel campionato di serie D, con la quale aveva sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F..

2) Detto accordo prevedeva un compenso globale annuo lordo di Euro 10.000,00.

3) In conseguenza della nota situazione emergenziale determinata dal diffondersi del COVID 19 e dei provvedimenti conseguentemente emessi dall'Autorità, i campionati di calcio, compresi quelli dilettantistici, hanno subito una sospensione dal mese di marzo 2020, per venire, poi, ad essere definitivamente annullati, come da Comunicato Ufficiale LND 314 - C.U. 214/A del 10.6.2020.

4) L'atleta ha comunque sempre prestato regolarmente l'attività sportiva a favore della società, fino al mese di marzo compreso, svolgendo puntualmente gli allenamenti con la squadra, mentre successivamente, stante la situazione rappresentata, ha proseguito gli allenamenti, ma in forma individuale e secondo le prescrizioni impartitegli dagli allenatori della società.

5) A fronte dell'accordo intercorso e dell'attività prestata dal calciatore, la A.S.D. FC GIUGLIANO 1928 gli ha corrisposto, per la stagione sportiva 2019/2020 l'importo di Euro 5.800,00, restando perciò l'Esposito creditore del residuo importo di Euro 4.200,00.

6) In virtù del Protocollo d'Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile, pubblicato con Circolare n. 29, LND - Protocollo N. 0003447 - U - del 22/10/2020, le parti, in relazione alle modalità di pagamento degli importi previsti dagli accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, interrotta a causa ed in conseguenza della predetta situazione emergenziale, hanno previsto che *"la Società dovrà provvedere al pagamento, entro la data del 15 novembre 2020, dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico; per il solo mese di marzo 2020 l'importo previsto sarà determinato al netto delle imposte previste per legge e di quanto eventualmente percepito dal calciatore/calciatrice a titolo di indennità governativa ex art. 96 del Decreto Legge 18.3.2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27"*. In considerazione di ciò, pertanto, il giocatore Gennaro Esposito sarebbe creditore nei confronti della società della somma di euro 2.100,00, corrispondente alla differenza tra l'importo dell'80% da percepire (euro 8.000,00 su 10.000,00), sottratto quanto già ricevuto dalla società (euro 5.800,00), poiché neppure ha goduto dell'indennità governativa di euro 600,00 ex art. 96 D.L. 18/2020.

In considerazione di quanto sopra, non avendo la società provveduto, neppure nel termine del 15 gennaio 2021, come previsto nella menzionata Circolare n. 29 /2020, al pagamento di quanto dovuto, il Sig. Gennaro Esposito ha concluso perché la Commissione Accordi Economici

voglia, in via principale e nel merito, condannare la società A.S.D. FC GIUGLIANO 1928 al pagamento della somma di Euro 2.200,00, calcolata come sopra, in suo favore, per l'attività sportiva dal medesimo svolta per la stagione sportiva 2019/2020.

7) La A.S.D. FC GIUGLIANO 1928, a mezzo PEC del 27.09.2021, comunicava che il nominativo di Gennaro Esposito non era presente nel suo tabulato del 30 giugno 2021 e di non conoscere il calciatore. Precisava, altresì, di essere stata sottoposta al controllo COVISOD al momento della presentazione della domanda di ripescaggio e che, presentate tutte le liberatorie, le venne richiesta l'integrazione con quelle di ulteriori calciatori, richiesta evasa dalla società. Ad ogni modo la A.S.D. FC GIUGLIANO 1928 dichiarava di "disconoscere" il calciatore Gennaro Esposito, salvo che ci si riferisse ad un accordo economico stipulato per la stagione 2019/2020: ritenendo, comunque, di non essere debitrice di alcuna somma.

8) Successivamente le parti hanno comunicato di essersi accordate con comunicazione trasmessa via Pec in data 5/10/2021.

In considerazione di quanto sopra, quindi, le parti hanno chiesto che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, preso atto di quanto dichiarato dalle parti con nota del 5/10/2021 e tenuto conto dell'intervenuta definizione della vertenza in virtù di accordo raggiunto dalle stesse, definitivamente pronunciando:

1. Prende atto delle dichiarazioni rese dalle parti, degli impegni dalle medesime rispettivamente assunti e dell'intervenuta definizione della vertenza tra le stesse;
2. dichiara cessata la materia del contendere oggetto del presente procedimento arbitrale.
3. dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

12) RICORSO DEL CALCIATORE ALAN CRISTIAN ARARIO/A.S.D. F.C.GIUGLIANO 1928

Reclamo

del calciatore Alan Cristian Araro, nato a Buenos Aires (ARG) il 01/04/1995, domiciliato in Brindisi Montagnana (PZ), Largo Guglielmo Marconi n. 14, cod. fisc. RRA LCR 95D01 Z600D, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Paolini del Foro di Udine

ricorrente

contro

la A.S.D. F.C. Giugliano 1928, in persona del Presidente pro tempore, P. IVA 08990211214, con sede in Giugliano in Campania,

resistente

* ** *** ** *

Con ricorso ritualmente notificato il 28.04/04.05.2021 e depositato mediante trasmissione a mezzo PEC in data 23.06.2021, il ricorrente esponeva:

- 1) di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2020/2021 con la società di calcio "A.S.D. FC GIUGLIANO 1928", militante nel campionato di serie D.
- 2) Con detta società ha sottoscritto, in data 15.10.2020, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., con previsione di un compenso globale annuo lordo di Euro 16.000,00, da corrispondersi in n. 8 rate mensili da euro 2.000,00 ciascuna.

3) A fronte di detto accordo, la società ha, invece, pagato soltanto euro 4.000,00, corrispondenti alle rate mensili dell'importo predetto per il periodo 15 ottobre - 15 dicembre 2020, restando, perciò, debitrice nei confronti dell'Arario del residuo importo di euro 8.000,00 per le quattro mensilità dovute per il periodo dal 15 dicembre 2020 al 15 aprile 2021.

4) In considerazione di quanto sopra il ricorrente Alan Cristian Arario chiede la condanna della "A.S.D. FC GIUGLIANO 1928" al pagamento in suo favore del compenso maturato per il periodo dal 15 dicembre a 15 aprile 2021, per un totale di Euro 8.000,00, nonché al pagamento delle ulteriori mensilità eventualmente maturate e non pagate fino alla data della decisione, pari ad euro 2.000,00 ciascuna, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.

5) La A.S.D. FC GIUGLIANO 1928 a mezzo PEC del 27.09.2021, comunicava che il calciatore Alan Cristian Arario era già stato soddisfatto di tutte le sue spettanze, come da liberatoria dal medesimo rilasciata in data 12 luglio 2021, non pervenuta prima a questa Commissione per un disguido nella comunicazione tra l'Arario ed il suo difensore. In virtù di quanto sopra la società chiedeva, quindi, l'archiviazione del procedimento.

In considerazione di quanto sopra, deve considerarsi cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, preso atto di quanto dichiarato dalle parti con nota del 6/10/2021 e tenuto conto dell'intervenuta definizione della vertenza in virtù di accordo raggiunto dalle stesse, definitivamente pronunciando:

1. Prende atto delle dichiarazioni rese dalla parti, degli impegni dalle medesime rispettivamente assunti e dell'intervenuta definizione della vertenza tra le stesse;
2. dichiara cessata la materia del contendere oggetto del presente procedimento arbitrale.
3. dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro BALISTRERI/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.

Con ricorso notificato tramite raccomandata A.R. in data 26/08/2020 il signor BALISTRERI PIETRO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D. MARSALA CALCIO a r.l. un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020, sottoscritto in data 7.08.2019 e depositato presso il competente ufficio Interregionale tesseramento in data 31.10.2019, avente ad oggetto un importo pari ad € 30.000,00.

Il calciatore ricorrente, dichiarando di aver già percepito la somma di euro 7.500,00 chiedeva, in via principale, la condanna della società al pagamento della somma di € 22.500,00; in via di subordine, la condanna della società alla minor somma di € 18.000,00; in via ulteriormente subordinata, la condanna per un importo pari ad € 16.500,00, quest'ultima spiegata in applicazione del protocollo L.N.D. / A.I.A.C.

La società si costituiva nei termini, producendo un ulteriore e successivo accordo datato 07.01.2020, sostenendo vi fosse la sottoscrizione del calciatore e avente, in tesi, efficacia novativa del rapporto.

Con successiva memoria il ricorrente disconosceva la sottoscrizione apposta sul "secondo" accordo economico del datato 7.01.2020, insistendo per le conclusioni già rassegnate.

All'esito dell'udienza tenutasi in data 8.04.2020, la Commissione, constatato il disconoscimento del calciatore, rimetteva il fascicolo alla Procura F.I.G.C. per gli accertamenti di competenza in merito alle contestate falsità documentali riguardanti l'accordo del 7.01.2020.

L'interpellato organo Federale ritrasmetteva gli atti senza tuttavia nulla precisare in merito all'avvenuto esercizio di una delle attribuzioni contemplate dall'art. 32-ter C.G.S.

All'udienza del 15.09.2021 la trattazione della vertenza è stata differita per asserito impedimento del difensore della resistente, comunicato in limine; alla successiva adunanza del 6.10.2021, le parti hanno partecipato alla discussione, producendo anche memorie.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento con riferimento alla seconda domanda subordinata, azionata in virtù del primo accordo economico e precisata come da protocollo L.N.D. / A.I.A.C. Infatti, la società resistente ha allegato la novazione del rapporto per effetto del secondo contratto, senza tuttavia documentare l'esistenza di un accordo economico valido e astrattamente idoneo a produrre tale effetto, tale non essendo certamente quello datato 7.01.2021 perché, in ogni caso, tale documento non risulta registrato presso il competente ufficio Interregionale di tesseramento, con conseguente inammissibilità della relativa produzione ai sensi dell'art. 25-bis, co. 3, Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la SSD MARSALA CALCIO A R.L al pagamento in favore del sig. BALISTRERI PIETRO della somma di euro 16.500,00, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. Dispone la restituzione della tassa versata dal ricorrente, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Trasmette gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per il seguito di competenza.

14 RICORSO DEL CALCIATORE Stefano MARINAI/F.C.PONSACCO 1920

Con ricorso, ritualmente trasmesso a mezzo del servizio postale alla L.N.D. – Commissione Accordi Economici in data 28 aprile 2021, e in data 24/02/2021 a mezzo p.e.c. alla F.C. Ponsacco 1920 S.S.D., il sig. Stefano Marinai, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la F.C. Ponsacco 1920 S.S.D. un accordo economico. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 7.600,00 per il periodo compreso tra gennaio e giugno della Stagione Sportiva 2019/2020, in favore del calciatore Stefano Marinai a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver ricevuto dalla società un acconto di euro 2.533,00 e di aver altresì ricevuto euro 600,00 a titolo d'indennità governativa ex art. 96 D.L. 18/2020.

Il sig. Marinai afferma di aver maturato un credito pari ad euro 2.947,00 e conseguentemente chiede che l'associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 2.947,00 a saldo di quanto dovuto, tenuto conto delle somme versate.

Il ricorrente non ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

All'udienza tenutasi in camera di consiglio del 6 ottobre 2021, la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,

vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della F.C. Ponsacco 1920 S.S.D.;

dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Stefano Marinai essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2019/2020 per l'importo di euro 7.600,00, oltre oneri per la regolarità contributiva;

evidenzia che parte ricorrente ha correttamente tenuto conto del Protocollo d'Intesa del 25 settembre 2020, considerando l'importo di euro 7.600,00 ridotto nella misura del 20% e così, dall'importo di euro 6.080,00, ha decurtato gli acconti già corrisposti dalla società per euro 2.533,00, nonché l'indennità governativa di euro 600,00 (euro 2.947,00 = 6.080,00-2.533,00-600,00).

visto l'inadempimento incontestato quantificato nella minor somma di euro 2.947,00, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.C. Ponsacco 1920 S.S.D. al pagamento in favore del sig. Stefano Marinai della somma di euro 2.947,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all'indirizzo cae@lnd.it.

Ordina alla F.C. Ponsacco 1920 S.S.D. di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

15 RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele D'ANNA/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato l'8 aprile 2021 il calciatore Emanuele D'ANNA, nato a Baiano il 23 maggio 1992, ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato per la società ASD Nocerina Calcio 1910 con un accordo economico – *sottoscritto da svincolato il 25 ottobre 2019, valido ed efficace fino al 30 giugno 2020* - che prevedeva un compenso globale lordo di euro 10.000,00 (diecimila);

- a seguito della pandemia da COVID-19, i campionati di calcio sono stati sospesi il 10 marzo 2020;

- il Consiglio Federale del 20 maggio 2020 ha stabilito la definitiva interruzione dell'attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020;

- per l'intera durata dell'accordo economico il calciatore ha svolto regolarmente la propria attività sportiva, con allenamenti individuali in attesa della ripresa del campionato;

- la società gli ha corrisposto la somma di euro 4.000,00 risultando debitrice della ulteriore somma di euro 6.000,00.

Alla luce delle suddette considerazioni il calciatore ha chiesto alla CAE:

1. in via principale, di condannare la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della somma di euro 6.000,00;

2. in via subordinata, ed in applicazione del Protocollo d'intesa sottoscritto fra la LND e l'AIC il 25 settembre 2020, il riconoscimento del diritto a ricevere un importo di euro 8.000,00, con un saldo finale, avendo già percepito la somma di euro 4.000,00 più l'indennità governativa per il mese di marzo, pari a 600,00 euro, di euro 3.400,00.

La società ASD Nocerina Calcio 1910 si è regolarmente costituita in giudizio, confermando quanto rappresentato dal calciatore (i) in merito al tesseramento ed all'importo del contratto e (ii) sull'applicazione del suddetto Protocollo, in base al quale al calciatore spetta l'importo netto di euro 8.000,00.

Tuttavia, la società ha dichiarato che il calciatore non può vantare alcun credito avendo addirittura percepito più del dovuto.

Tale circostanza, a parere della società, sarebbe dimostrata da:

una quietanza liberatoria rilasciata dal calciatore il 29 febbraio 2020 di ricezione di euro 2.000,00; dalla dichiarazione del calciatore, datata 4 marzo 2020, di aver ricevuto un importo pari a euro 2.000,00;

dalla contabile bancaria di un bonifico del 5 giugno 2020, dell'importo di euro 2.000,00, che reca la causale "SALDO CONTRATTO" a testimonianza che si trattava dell'ultima trince di pagamento; e dal fatto che il calciatore ha ricevuto euro 600,00 di cui al c.d. Decreto Cura Italia (N.D.R. articolo 96 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) per il mese di marzo. Il calciatore ha prodotto scritti con i quali ha contestato quanto dichiarato dalla società. Nello specifico, il calciatore ha dichiarato di aver sottoscritto la quietanza liberatoria solamente il 5 giugno 2020 a seguito del pagamento a suo favore di euro 2.000,00 tramite il suddetto bonifico del 5 giugno 2020. Solo in tale data, prosegue il calciatore, quest'ultimo ha potuto dichiarare di aver percepito dalla società quanto a lui dovuto fino al 29 febbraio 2020 e cioè euro 4.000,00 (i.e. euro 2.000 in contanti ricevuti il 4 marzo 2020 ed euro 2.000,00 ricevuti con il bonifico del 5 giugno 2020).

Stante la differenza delle date riportate sulla quietanza liberatoria (quella prodotta dalla società del 29 febbraio 2020 e quella prodotta dal calciatore del 5 giugno 2020) la CAE il 7 luglio 2021 ha trasmesso il fascicolo alla Procura Federale (di seguito anche PF o Procura).

La Procura Federale il 17 agosto 2020 ha trasmesso la propria relazione.

In detta relazione la PF ha spiegato di aver auditato il calciatore Emanuele D'Anna il quale – circa gli importi ricevuti - ha confermato quanto indicato negli scritti difensivi presentati alla CAE. In merito alla data riportata nelle ricevute, invece, il calciatore ha esposto avanti alla Procura di aver scritto di suo pugno la data del pagamento di febbraio 2020, ossia 5 giugno 2020, mentre sulla copia rimasta alla società gli fu riferito in occasione dell'incontro che la data l'avrebbe scritta in un secondo momento il presidente della società.

La PF ha ascoltato il Presidente della società, avvocato Paolo Maiorino, il quale ha affermato che:

1. il 29 febbraio 2020 ha consegnato al calciatore euro 2.000,00 in contanti riferiti alla mensilità di febbraio, come da liberatoria;
2. il 4 marzo 2021 ha corrisposto al calciatore ulteriori euro 2.000,00 in contanti relativi alla mensilità di gennaio 2020;
3. degli euro 10.000,00 pattuiti la società ha corrisposto al calciatore: euro 2.000,00 il 29 febbraio 2020, in contanti; euro 2.000,00 sempre in contanti il 4 marzo 2020; euro 2.000,00 con bonifico del 5 giugno 2020.

In base alle risultanze istruttorie, la Procura Federale fa presente che non risulta che il calciatore abbia percepito più di quanto dovuto, a differenza di quanto asserito dalla società, dovendo ritenersi che quest'ultima - *anche a voler ritenere valide le tre ricevute di cui parla la società, pari a*

complessivi euro 6.000,00, e pure considerando l'importo di euro 600,00 ricevuto dal calciatore a livello governativo per il mese di marzo - sia tuttora debitrice di euro 1.400,00.

La PF si sofferma, poi, sulla c.d. genuinità o meno della quietanza riferita alla mensilità di febbraio 2020, dando ragione alla versione riportata dal calciatore il quale ha fatto presente che tale documento è stato firmato a giugno 2020. A questa conclusione, la Procura è pervenuta:

audendo il calciatore Festa, il quale ha fatto presente che - *insieme al ricorrente e ad un altro calciatore, Corcione* – erano stati convocati in sede a giugno 2020 per firmare la liberatoria di tutte le spettanze fino a febbraio 2020;

tramite l'analisi delle due liberatorie prodotte dalla società e dal calciatore, laddove quella presentata dal calciatore appare genuina (in buona sostanza, la Procura evidenzia nella propria relazione di essersi soffermata sulla data della liberatoria scritta in maniera diversa dalla data di nascita nella versione prodotta dalla società e su una certa corrispondenza con la scrittura del calciatore in quella prodotta da quest'ultimo);

verificando uno *screenshot* di un messaggio *WhatsApp* inviato il 25 aprile 2020 con il quale il presidente Maiorino ha scritto al calciatore, che gli aveva chiesto notizie sui pagamenti non ricevuti, che dopo gennaio avrebbe saldato il mese di febbraio.

Si evidenzia che, in base all'incartamento in possesso, non risulta che la Procura Federale abbia preso provvedimenti, né si rileva se il procedimento - per quanto di competenza di quest'ultima - sia in corso o sia terminato.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., visto anche il Protocollo d'intesa sottoscritto fra la LND e l'AIC il 25 settembre 2020, statuisce dovuta al calciatore Emanuele D'Anna, nato a Baiano il 23 maggio 1992, dalla società ASD Nocerina Calcio 1910 la somma di euro 3.400,00 per quanto sopra esposto.

Trasmette l'intero incartamento alla Procura Federale per quanto di competenza, accertata la falsità della quietanza prodotta dalla società ASD Nocerina Calcio 1910.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa altresì obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94-ter, comma 11 delle N.O.I.F..

16 RICORSO DEL CALCIATORE Michele PISANU/A.S.D.TORRES

Con ricorso datato 11 gennaio 2021, ritualmente notificato, il calciatore Michele PISANU, nato a Cagliari il 23 gennaio 1993, si è rivolto alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito, per brevità, la CAE) esponendo di aver sottoscritto con la Società ASD TORRES FC 1921 un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda pari a euro 23.000.000,00 (ventitremila/00) per la stagione sportiva 2019/2020.

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto dalla società euro 16.550,00.

Il calciatore ha dunque chiesto la condanna della ASD TORRES FC 1921:

in via principale, al pagamento di euro 6.450,00 dal quale detrarre le indennità governative ricevute per i mesi di aprile e di maggio e, dunque, al pagamento di euro 5.250,00

in via subordinata, al pagamento di euro 1.850,00 in virtù del protocollo d'intesa sottoscritto fra la LND e l'AIC.

Il 28 settembre 2021 la Società ASD TORRES ha prodotto – con nota inviata esclusivamente alla CAE - una dichiarazione con la quale ha comunicato:

di aver saldato tutto il dovuto al calciatore, spiegando che il ritardo del pagamento era dovuto al passaggio di proprietà della società ed alla conseguente necessità di verificare tutte le poste debitorie e creditorie;

che non avrebbe partecipato all'udienza fissata per il 6 ottobre 2021 laddove si sarebbe discusso il ricorso *de quo*.

Allegato a detta comunicazione è la copia del bonifico effettuato a favore del calciatore il 28 settembre 2021, pari a euro 1.850,00, con data valuta beneficiario del 29 settembre 2021.

È intervenuta all'udienza del 6 ottobre 2021 l'avvocato Priscilla Palombi, legale del calciatore, la quale – *avvertita dalla CAE della nota con la quale la società ha comunicato l'intervenuto pagamento a favore del giocatore* - ha evidenziato che il cliente non le aveva comunicato nulla.

L'avvocato Palombi ha, quindi, chiesto alla CAE di potersi mettere in contatto telefonicamente con il calciatore e - autorizzata a ciò - a seguito del colloquio ha dichiarato (ed è a verbale):

che il calciatore Michele PISANU, nato a Cagliari il 23 gennaio 1993, ha ricevuto dalla società ASD Torres la somma pari a euro 1.850,00;

che tale somma è da ritenersi totalmente satisfattiva delle richieste avanzate con il reclamo;

di non aver più nulla a che pretendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17 RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MENCHINELLA/A.C.D.BASTIA 1924

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici e trasmesso a mezzo p.e.c. alla A.C.D. Bastia 1924 in data 22 giugno 2021, il sig. Claudio Menchinella, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.C.D. Bastia 1924 un accordo economico. In particolare, con tale accordo l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 19.250,00 per la Stagione Sportiva 2019/2020 in favore del calciatore Claudio Menchinella a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver svolto la propria attività sino all'interruzione dovuta all'emergenza pandemica da Sars-Cov2 dal 10 settembre 2020 all'8 gennaio 2021 e di aver ricevuto dall'associazione l'importo di euro 13.475,00, nonché l'indennità governativa per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno per un totale di euro 2.400,00. Il ricorrente, nella parte motiva, afferma di essere ancora creditore dell'importo di euro 3.375,00, chiedendo in via subordinata il minor importo di euro 1.325,00, in considerazione sia della riduzione del 20%, sia della deduzione dell'indennità di marzo pari ad euro 600,00, indicate dal Protocollo d'Intesa del 25 settembre 2020 (euro 19.250 x 80% - 13.475,00 - 600,00 = euro 1.325,00).

Il ricorrente nelle conclusioni chiede che la A.C.D. Bastia 1924 sia condannata in via principale al versamento dell'importo di euro 3.375,00 a saldo di quanto dovuto, senza tener conto della riduzione apportata dal protocollo d'intesa, e in via subordinata al minor importo di euro 1.325,00.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 6 ottobre 2021.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza del 6 ottobre 2021. In occasione dell'udienza il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento della sola domanda subordinata.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, nonché quanto dichiarato in sede di pubblica udienza,

vista la mancata costituzione della A.C.D. Bastia 1924, benché ritualmente intimata, ne dichiara la contumacia;

rigetta la richiesta del sig. Claudio Menchinella per quanto di seguito esposto. Il ricorrente dichiara di aver percepito indennità governativa per complessivi euro 2.400,00, comprendente l'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, e che soltanto la mensilità di marzo dovrebbe essere valutata per stabilire quanto la società debba ancora versare. Secondo la prospettazione del calciatore, il sig. Menchinella conclusivamente sarebbe ancora creditore di un importo pari ad euro 1.325,00, non dovendosi tenere conto degli ulteriori importi di euro 1.800,00, già percepiti. L'assunto è erroneo. Il ricorrente non tiene conto della Circolare n. 29 del 22 ottobre 2020 – Protocollo n. 3447, nonché dell'idea ispiratrice dei protocolli susseguitesesi nel periodo pandemico. In particolare, detta circolare stabilisce che le ulteriori indennità eventualmente percepite dal calciatore debbano essere computate ai fini della valutazione della morosità effettiva. Aggiunge questa Commissione che le indennità sono state erogate in un particolare regime fiscale di favore trattandosi di importi versati al netto e che non hanno contribuito a formare reddito, diversamente, dalle somme di cui agli accordi economici tra associazioni sportive e calciatori, i quali contemplano importi pattuiti al lordo. Inoltre, la *ratio* dell'erogazione delle indennità nei periodi in cui i calciatori sono stati sospesi dall'esercizio della prestazione sportiva è stata quella di creare un contemperamento d'interessi tra le associazioni e i calciatori. Ne consegue che, nel caso di specie, il sig. Menchinella ha ricevuto somme anche superiori rispetto a quelle a cui aspirerebbe con il presente ricorso, avendo egli ricevuto ulteriori euro 1.800,00 (netti) a titolo d'indennità a fronte di un'attuale richiesta di euro 1.325,00 (lordi);

accertata l'esistenza del rapporto intercorso tra il sig. Claudio Menchinella e la A.C.D. Bastia 1924, essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2019/2020 per l'importo di euro 19.250,00;

tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla società, dell'indennità governativa complessivamente ricevuta e delle indicazioni del Protocollo d'Intesa;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigetta il ricorso presentato dal sig. Claudio Menchinella nei confronti della A.C.D. Bastia 1924 per le ragioni di cui in narrativa; dispone l'incameramento della tassa versata.

18 RICORSO DEL CALCIATORE Roberto FELICI/A.C.D.BASTIA 1924

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici e trasmesso a mezzo del servizio postale alla A.C.D. Bastia 1924 in data 9 giugno 2021, il sig. Roberto Felici, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.C.D. Bastia 1924, un accordo economico. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 15.750,00 per la Stagione

Sportiva 2019/2020, in favore del calciatore Roberto Felici a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver svolto la propria attività sino all'interruzione dovuta all'emergenza pandemica da Sars-Cov2 e di aver ricevuto dall'associazione l'importo di euro 11.250,00, nonché l'indennità governativa per il mese di marzo pari ad euro 600,00. Il ricorrente nella parte motiva afferma di essere ancora creditore dell'importo di euro 750,00, in considerazione sia della riduzione del 20%, sia della deduzione dell'indennità di marzo pari ad euro 600,00, indicate dal Protocollo d'Intesa del 25 settembre 2020, (euro 15.750 x 80% - 11.250,00 - 600,00 = euro 750,00).

Il ricorrente nelle conclusioni chiede, quindi, che la A.C.D. Bastia 1924 sia condannata al versamento dell'importo di euro 750,00 a saldo di quanto dovuto, senza tener conto della riduzione apportata dal protocollo d'intesa, e in via subordinata al minor importo di euro 750,00.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 6 ottobre 2021.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza del 6 ottobre 2021. In occasione dell'udienza il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata

vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.C.D. Bastia 1924;

accertata l'esistenza del credito del sig. Roberto Felici essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2019/2020 per l'importo di euro 15.750,00;

tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla società, dell'indennità ricevuta e delle indicazioni del Protocollo d'Intesa;

visto l'inadempimento incontestato quantificato nella somma di euro 750,00, così come indicato nella parte motiva e in occasione dell'udienza;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna A.C.D. Bastia 1924 al pagamento in favore del sig. Roberto Felici della somma di euro 750,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla A.C.D. Bastia 1924 di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19 RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MARCHETTI/SSD ARL FBC MESSINA

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. - Commissione Accordi Economici il 30.06.2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale o PEC a FC MESSINA SSD in data 30.06.2021, il sig. MARCHETTI Alessandro, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la società FC MESSINA SSD un accordo economico. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.650,00 per la

Stagione Sportiva 2019/2020 dal 1.8.19 al 30.6.20, in favore del calciatore Marchetti, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

In data 9.3.2020 il Campionato è stato sospeso a causa della pandemia: la società ha corrisposto al calciatore l'importo di euro 21.000,00 e il calciatore ha percepito l'indennità governativa per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020.

Il ricorrente chiede in via principale che la società sia condannata al versamento dell'importo di euro 7.250,00 a saldo di quanto dovuto, tenuto conto delle somme versate dal C.O.N.I.

In via subordinata, chiede che la società sia condannata al versamento dell'importo di euro 2.920,00, sulla base dell'applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 6 ottobre 2021.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza, nella quale il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata,

dichiara la contumacia della stessa e dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Marchetti, essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2019/2020 per l'importo di euro 30.650,00, oltre oneri per la regolarità contributiva;

ritiene di accogliere la domanda formulata dal ricorrente in via subordinata;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società FC MESSINA SSD al pagamento in favore del sig. Alessandro Marchetti della somma di euro 2.920,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla società FC MESSINA SSD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20 RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele QUITADAMO/SSD ARL FBC MESSINA (Stag.Sport.2020/21)

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il 30.06.2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale o PEC a FC MESSINA SSD in data 30/06/2021 il sig. QUITADAMO Gabriele, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la società FC MESSINA SSD un accordo economico.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021 dal 1.8.20 al 30.6.21, in favore del calciatore Gabriele Quitadamo, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di non aver percepito la somma di euro 8.250,44 e chiede che la società sia condannata al versamento dell'importo di euro 8.250,44 a saldo di quanto dovuto.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell'udienza del 6 ottobre 2021.

L'associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza, nella quale il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della stessa e dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Gabriele Quitadamo, essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 8.250,44, oltre oneri per la regolarità contributiva; ritiene di accogliere la domanda formulata dal ricorrente;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società FC MESSINA SSD al pagamento in favore del sig. Gabriele Quitadamo della somma di euro 8.250,44 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Ordina alla società FC MESSINA SSD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Publicato in Roma il 2 Novembre 2021

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Vice Presidente Vicario
Ettore Pellizzari